

STATUTO
"ASSOCIAZIONE AMICI DEL MUSEO POLDI PEZZOLI"

ART.1
COSTITUZIONE

E' costituita l'associazione denominata

"ASSOCIAZIONE AMICI DEL MUSEO POLDI PEZZOLI"

L'Associazione ha sede legale in Milano.

L'Associazione è apolitica, apartitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili né direttamente né indirettamente. La durata dell'Associazione è illimitata. Le finalità dell'Associazione si esplicano nell'ambito della Regione Lombardia.

ART.2
SCOPO

L'Associazione, nello spirito del testamento del Nobile Gian Giacomo Poldi Pezzoli, fondatore del Museo, ha per scopo la formazione e diffusione di espressioni di arte e cultura nonché la tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico, come dichiarate tali dal D. Lgs. 22/1/2004 n.42.

In particolare, l'Associazione intende favorire iniziative mecenatistiche e sostenere il Museo Poldi Pezzoli ed il relativo patrimonio culturale, aumentando le raccolte d'arte del Museo, la biblioteca e gli archivi.

ART.3
ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'acquisto di beni mobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- b) partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione;
- c) sovvenzionare la pubblicazione di Cataloghi ed Estratti relativi al patrimonio artistico del Museo Poldi Pezzoli;
- d) patrocinare le manifestazioni che, in Italia ed all'estero, possano favorire la conoscenza del Museo Poldi Pezzoli e del suo patrimonio culturale;
- e) organizzare corsi di formazione, stage, anche internazionali, e scambi culturali;
- f) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere ed a quello degli articoli accessori di pubblicità;
- g) organizzare convegni, congressi, simposi ed eventi in genere, sempre nell'ambito degli scopi di cui all'Art 2 del presente Statuto;
- h) svolgere ogni altra attività idonea ed opportuna per il perseguimento delle proprie finalità.

ART.4

ASSOCIATI E SOSTENITORI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha Associati Ordinari, Associati Sostenitori, Associati Benefattori, Associati Benemeriti ed Associati Onorari.

Sono Associati delle prime quattro categorie le persone e gli Enti che aderiscono all'Associazione; gli Associati di tali categorie sono tenuti a versare annualmente le quote non inferiori alle minime periodicamente stabilite per le varie categorie dal Consiglio Direttivo.

Possono diventare Associati dell'Associazione tutti coloro che abbiano interessi a svolgere attività di sostegno dell'Associazione medesima, mediante domanda indirizzata al Consiglio Direttivo.

La qualità di Associato non può essere temporanea e non è trasferibile.

Sono Associati Onorari coloro che facciano donazione al Museo Poldi Pezzoli o all'Associazione Amici del Museo Poldi Pezzoli di un'opera o di un oggetto d'arte o di un contributo finanziario di rilevante importanza, a giudizio del Consiglio Direttivo, ovvero, sempre a suo giudizio, che abbiano esplicito un'attività o un atto di rilevante vantaggio per il Museo stesso.

Il Consiglio Direttivo può prevedere quote agevolate per Associati studenti e per i familiari degli Associati stabilendo particolari forme di adesione all'Associazione.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Sono comunque escluse limitazioni in funzione della temporaneità di partecipazione dell'Associato alla vita associativa.

ART.5

RECESSO ED ESCLUSIONE

L'Associato che intende recedere dall'Associazione deve comunicare per iscritto il proprio proposito al Presidente.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, decide inappellabilmente l'esclusione di associati con propria deliberazione assunta con il voto favorevole dei due terzi dei membri, in prima convocazione, e con la maggioranza dei presenti, in seconda convocazione, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:

- morosità;
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti deliberati dagli organi direttivi dell'Associazione ovvero previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti dell'Associazione;
- condotta incompatibile con le finalità dell'Associazione.

Sono escluse limitazioni in funzione della temporaneità di partecipazione dell'associato alla vita associativa.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ART.6 FONDO COMUNE

Il Fondo comune dell'Associazione è costituito da:

- a) il fondo comune come descritto nell'atto costitutivo;
- b) le quote associative versate dagli Associati;
- c) i proventi delle iniziative deliberate dagli Organi Direttivi;
- d) i contributi liberi offerti tanto da Associati quanto da terzi. Tali contributi, per disposizione dell'oblatore, possono avere una destinazione specifica;
- e) i contributi ed i finanziamenti stanziati con tale destinazione da Enti Pubblici o Privati.

Il Consiglio Direttivo decide sulla migliore utilizzazione del patrimonio e su eventuali investimenti realizzabili con parte dello stesso, nonché sulla destinazione delle rendite.

ART.7 ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 marzo il Consiglio Direttivo redige il rendiconto patrimoniale, economico e finanziario per l'esercizio decorso, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del conto economico avverrà entro il 30 giugno.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART.8 ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di consulenza tecnico-contabile.

Tutte le cariche sono gratuite.

ART.9 ASSEMBLEA

Composizione e competenze

L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati che sono in regola con l'iscrizione e con i relativi pagamenti.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto patrimoniale, economico e finanziario e per gli altri adempimenti eventualmente indicati nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea ordinaria delibera su:

- a) le relazioni del Consiglio Direttivo sulle attività svolte e da svolgere;
- b) il rendiconto patrimoniale e finanziario dell'esercizio chiuso e riscontrato dall'Organo di consulenza contabile;
- c) l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo;
- d) l'elezione dell'Organo di consulenza contabile;
- e) l'esclusione degli associati (vd. art. 24 c.c.)
- f) eventuali altri argomenti che il Consiglio ritenga di sottoporre all'Assemblea.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, nonché sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del fondo comune.

ART.10 ASSEMBLEA

Convocazione e quorum

L'Assemblea è convocata dagli amministratori almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto patrimoniale, economico e finanziario. L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

La convocazione avviene a cura del Presidente, senza obblighi di forma, purchè con mezzi idonei di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati con almeno quindici giorni di preavviso. In casi di urgenza l'Assemblea potrà essere convocata con avviso inoltrato agli associati sette giorni prima della data fissata.

Ogni associato maggiore di età, in regola con l'iscrizione e con i pagamenti, ha diritto ad un voto.

Sono ammesse le deleghe ma nessun associato può riceverne più di tre.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno metà degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Per la modifica dello statuto è necessario l'intervento ed il voto favorevole di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto in prima convocazione, mentre in seconda convocazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti, qualunque sia il loro numero.

Per lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica; in sua mancanza, da altra persona designata dall'Assemblea stessa. Chi presiede la riunione designa un segretario incaricato di redigere il verbale della riunione.

ART.11 CONSIGLIO DIRETTIVO

Composizione e convocazione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo costituito da un numero variabile da sette a quindici membri, compreso il Presidente. L'Assemblea determinerà il numero dei Consiglieri in sede di elezione dei medesimi. Per la nomina dei membri del Consiglio Direttivo ogni Associato può votare tanti candidati quanti corrispondono alla metà più uno degli Amministratori da nominare (e così 3 se gli eligendi sono 5; 4 se sono 7; 5 se sono 9).

Risultano nominati i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulta nominato il candidato anziano di appartenenza all'Associazione. Il Consiglio Direttivo può, nel rispetto di tali disposizioni, elaborare norme e regolamenti per la presentazione delle candidature e per la votazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre esercizi e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori, e sono rieleggibili.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri vengano a mancare durante l'esercizio sociale, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro cooptazione con altro membro, che resterà in carica sino alla successiva Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che ne ravveda l'opportunità, ovvero su richiesta di tre membri, senza obblighi di forma, purchè con mezzi idonei inoltrati ai Consiglieri almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. In caso d'urgenza, la convocazione può essere inviata due giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica; il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

ART.12 CONSIGLIO DIRETTIVO Competenze

Il Consiglio Direttivo ha tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell'Associazione, nonché per la realizzazione degli scopi e la gestione della sua attività, potendo istituire uffici o individuare e nominare responsabili per settori di attività, comitati o commissioni.

Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente e può nominare un comitato esecutivo e fino a due Vice Presidenti.

Il Consiglio Direttivo delibera la quota di iscrizione e la quota associativa annuale dovuta da ogni associato e svolge ogni ulteriore compito affidatogli dal presente Statuto ovvero dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo, ove opportuno, designa un Tesoriere ed un Segretario, anche tra estranei, determinandone funzioni, natura e durata dell'incarico.

Il Consiglio Direttivo può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

ART.13 PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione, che è anche Presidente del Consiglio Direttivo, esercita tutti i più ampi poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo, gestionale e promozionale dell'Associazione.

Egli cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Egli cura il funzionamento amministrativo dell'Associazione, nei limiti delle competenze e dei poteri eventualmente delegategli del Consiglio.

ART.14 ORGANO DI CONSULENZA TECNICO-CONTABILE

L'Assemblea nomina, scegliendolo tra persone esperte di amministrazione, l'Organo di consulenza tecnico-contabile, che resta in carica tre esercizi. L'Organo di consulenza tecnico-contabile resta comunque in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo

del terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere rieletto.

L'Organo di consulenza tecnico-contabile ha accesso, in qualsiasi momento, agli atti amministrativi dell'Associazione, ne controlla la regolarità, esprime il parere sul bilancio consuntivo dell'esercizio e può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART.15

SCIoglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio verrà devoluto, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, che ne nomina il Liquidatore, alla Fondazione Artistica Poldi Pezzoli, ovvero ad enti che perseguano finalità analoghe ovvero ancora a fini di pubblica utilità.

Art. 16

NORMA TRANSITORIA

I componenti gli organi dell'associazione in carica al momento dell'adozione del presente statuto permangono nelle loro funzioni e poteri fino alla scadenza del mandato e sono rieleggibili.